



Circolare

Alle:

Autorità di migrazione dei Cantoni e delle città di
Berna, Bienne, Losanna e Thun

Luogo, data:

Berna-Wabern, 16 febbraio 2023

Riferimento:

SEM-D-538C3401/129

Introduzione del nuovo modulo eGov eMAP

Gentili Signore e Signori,

La Commissione europea ha adottato tre regolamenti legati allo sviluppo ulteriore del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) che hanno implicato diverse modifiche di legge per la Svizzera. Uno di questi tre regolamenti verte sulla gestione delle decisioni di allontanamento (SIS rimpatri), che in futuro dovranno essere registrate nel SIS come segnalazioni ai fini del rimpatrio. Il secondo riguarda l'utilizzo del sistema alle frontiere esterne e interessa la SEM nel quadro dei divieti d'entrata (SIS frontiere). È considerato un nuovo regolamento che disciplina le iscrizioni nel SIS ai fini del divieto d'ingresso. Questi due sviluppi ulteriori toccano l'importante argomento della trasmissione di dati biometrici (immagine del viso, impronte digitali) al SIS. Il terzo regolamento e sviluppo ulteriore (SIS polizia) rientra nel campo di competenza dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

La presente circolare, redatta d'intesa con fedpol, verte sull'introduzione del nuovo modulo eGov denominato **eMAP** (italiano: "**Misure amministrative e penali**", francese: "**Mesures administratives et pénales**", tedesco: "**Administrative und strafrechtliche Massnahmen**"), che dal giorno 7 marzo 2023 verrà utilizzato per registrare allontanamenti, divieti d'entrata ed espulsioni.

1. Compiti delle autorità cantonali di migrazione

Le decisioni di allontanamento sono emanate dalle autorità cantonali e dalla SEM, le espulsioni invece sono pronunciate su base obbligatoria o facoltativa da un tribunale (penale). Se queste decisioni nei confronti di cittadini di Stati terzi vengono emanate conformemente alla direttiva sul rimpatrio o se un tribunale ordina un'iscrizione nel SIS, le misure di respingimento sono valide per l'intero spazio Schengen. Affinché il provvedimento pronunciato possa produrre effetto anche nell'insieme dello spazio Schengen occorre iscriverlo nel SIS.

Le autorità cantonali di migrazione si faranno carico di questo compito per tutte le espulsioni e per gli allontanamenti cantonali. La SEM iscrive i propri allontanamenti nel settore dell'asilo e LStrl nonché tutti gli allontanamenti emanati dall'UDSC in nome dei Cantoni.

Dall'entrata in funzione del nuovo SIS le autorità competenti sono tenute a registrare in eMAP tutte le decisioni di allontanamento di cittadini UE o di Stati terzi *sin dall'emanazione della decisione*. Le espulsioni devono essere registrate in eMAP soltanto al momento del passaggio in giudicato e possono essere iscritte nel SIS soltanto con un ordine di esecuzione.

Si prevede che tutti i cittadini di Stati terzi oggetto di un allontanamento, di un divieto d'entrata o di un'espulsione vengano sottoposti al rilevamento delle impronte digitali (dieci dita) ai fini dell'identificazione, *salvo se le impronte figurano già in AFIS*. Questi compiti (rilevamento segnaletico/allestimento profilo DNA [PCN]) incombono alle autorità cantonali di migrazione, le quali possono demandarli ai servizi di rilevamento segnaletico cantonali (p. es. autorità di polizia).

Per i provvedimenti validi nell'intero spazio Schengen, le partenze volontarie vengono registrate dalle autorità incaricate del controllo alla frontiera, se avvengono dalla Svizzera, oppure dalla SEM, se avvengono da un altro Stato Schengen. Le partenze organizzate da swissREPAT per le persone dell'ambito asilo saranno registrate dalla SEM, mentre quelle per le persone LStrl saranno registrate dalle autorità cantonali.

Le autorità cantonali devono anche controllare e registrare le partenze per i provvedimenti validi per la sola Svizzera, sempreché la partenza non abbia luogo attraverso un posto di confine in servizio.

Le autorità cantonali saranno inoltre responsabili delle modifiche dei dati personali nell'eMAP, ad esempio in seguito alla creazione di una nuova identità da parte di un altro Stato Schengen; in particolare per le persone sottoposte a espulsione penale. Tuttavia, la SEM si riserva il diritto di modificare i dati personali se in una domanda di asilo viene stabilita un'identità diversa.

2. Nuove istruzioni della SEM

Attiriamo la Vostra attenzione sulle nuove istruzioni della SEM. Le "Istruzioni LStrl" sono state adeguate. Sono già disponibili online sul sito della SEM. Questi i capitoli e i numeri modificati: 8.2, 8.4.2.1.2, 8.4.2.5, 8.4.2.6, 8.4.2.8, 8.6, 8.6.11, 8.7.1, 8.7.2, 8.9, 8.10, 8.10.1 e 8.10.1.1.

Il numero 8.6.9 è stato abrogato. È stato introdotto un nuovo capitolo 8.13 relativo alle segnalazioni di misure di allontanamento e di respingimento nel SIS.

Le "Istruzioni Frontiera", che saranno pubblicate al più tardi entro la fine di febbraio, saranno anche adattate.

Anche l'istruzione della SEM "Asilo, Esecuzione dell'allontanamento" è stata adeguata tenuto conto delle nuove segnalazioni nel SIS ai fini del rimpatrio e delle registrazioni da effettuare in eMAP.

Inoltre, la direttiva "Allontanamenti nella cornice della direttiva sul rimpatrio: registrazione in SIMIC e prescrizioni statistiche EUROSTAT" è abrogata. La registrazione dei codici di osservazione da 101 a 104 è sostituita dalla registrazione della misura in eMAP e pertanto non è più necessaria.

3. Attuazione tecnica nell'ambiente eGOV

Si accede a eMAP attraverso il link SIMIC eGov-Cockpit nel portale SSO. Il link è stato messo a disposizione degli utenti interessati, i quali hanno ottenuto i diritti necessari. All'occorrenza possono essere ordinati accessi supplementari tramite il processo usuale.

All'entrata in funzione di eMAP, i divieti d'entrata in corso e quelli scaduti o revocati da meno di 10 anni saranno migrati dal SIMIC, dopodiché saranno visibili soltanto in eMAP. Le espulsioni e gli allontanamenti figuranti in RIPOL continueranno a esservi trattati fino alla data della loro migrazione in eMAP, che avrà luogo entro sei mesi dall'introduzione.

Durante l'introduzione del nuovo SIS, non sarà possibile né pubblicare nuove segnalazioni né modificare segnalazioni esistenti. Per tutta la durata del processo il SIS potrà essere consultato ma soltanto sulla base delle segnalazioni anteriori alla data di cui sopra.

Sin dall'introduzione, tutti gli allontanamenti, le espulsioni e i divieti d'entrata, siano essi valevoli per la Svizzera o per l'intero spazio Schengen, dovranno essere registrati in eMAP.

I documenti di formazione e i moduli necessari per la procedura di consultazione o di consultazione preliminare sono disponibili sul sito Extranet della SEM Documentazione & Informatica → Informatica → eGov → eMAP.

4. Note importanti sugli allontanamenti

4.1 Allontanamento immediatamente esecutivo

L'esecuzione immediata di una decisione di allontanamento ai sensi dell'art. 64d cpv. 2 LStrl significa che l'allontanamento viene eseguito il giorno stesso. Una decisione di allontanamento con un termine di partenza diverso, anche se di un solo giorno, non è una decisione di allontanamento immediatamente esecutivo. Solo una decisione di allontanamento immediatamente esecutivo, come sopra definita, può servire a giustificare un divieto di entrata ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. a LStrl.

4.2 Allontanamento dalla Spazio Schengen con iscrizione al SIS

Soggiorno legale nello Spazio Schengen

Persone in possesso di un permesso di soggiorno di uno Stato Schengen o di un visto D. In questo caso, è obbligatoria la consultazione con lo Stato Schengen corrispondente.

- Lo Stato Schengen desidera mantenere il permesso o il visto D: Espulsione solo dalla Svizzera, nessuna segnalazione al SIS.
- Lo Stato Schengen vuole avviare una procedura di revoca del permesso o annullare il visto D: Espulsione dall'area Schengen, iscrizione SIS.

Soggiorno regolare nell'area Schengen

Caso tipico: persona spesso priva di documenti d'identità validi, ma che dispone di prove o almeno indicazioni concrete circa il soggiorno legale in uno Stato Schengen (ad esempio, procedura di asilo in corso, soggiorno provvisorio). In questi casi, la persona interessata sarà espulsa solo dalla Svizzera. Termine di partenza: immediato. Non c'è alcuna segnalazione SIS dell'allontanamento. Esempi classici (non esaustivi):

- Persone con una carta di procedura austriaca (carta verde). Chiarimenti: la carta di procedura verde autorizza le persone che si trovano in una procedura di ammissione per asilo a rimanere in Austria; in questo modo, le persone sono soggette a una restrizione territoriale, per cui non possono lasciare il rispettivo distretto.
- Persone con una carta di soggiorno austriaca (carta bianca). Chiarimenti: la carta di procedura bianca dà diritto alle persone ammesse alla procedura d'asilo di rimanere nel Paese per la durata della procedura.
- Attestato di pagamento della domanda di asilo
- Ricevuta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno
- Ulteriori indicazioni che una persona è tollerata in uno Stato Schengen

In tutti questi casi, non è necessario effettuare chiarimenti approfonditi sullo status della persona all'estero.

Nessun soggiorno regolare nell'area Schengen

Caso tipico: persona spesso priva di documenti d'identità validi, non ha prove di un soggiorno legale in uno Stato Schengen. In questi casi, la persona interessata viene espulsa dallo Spazio Schengen. Termine di partenza: di solito 7 giorni. L'allontanamento comporta una segnalazione al SIS.

Esempio: la Carta d'identità italiana (non valida per l'espatrio). Chiarimenti: la Carta d'identità si limita a confermare che il titolare era legalmente residente in Italia al momento del rilascio. Il documento non è un titolo di soggiorno né conferma una procedura di asilo o di ammissione in corso.

In tutti questi casi, non si devono fare chiarimenti elaborati sullo statuto della persona all'estero.

4.3 Nota aggiuntiva sull'allontanamento dalla sola Svizzera

Le persone che sono state allontanate solo dalla Svizzera devono essere incoraggiate a lasciare il paese attraverso un posto di frontiera presidiato in modo permanente, se possibile, e a far confermare la loro partenza in quel posto, perché altrimenti la partenza non può essere controllata. A tal fine, il provvedimento di allontanamento deve essere comportare la seguente osservazione:

Se possibile, la partenza deve avvenire attraverso un posto di frontiera permanentemente presidiato che confermi la partenza.

Inoltre, è necessario consegnare un elenco di questi posti di frontiera.

5. Registrazione delle espulsioni in eMAP

È importante ricordare che le varie registrazioni saranno effettuate soltanto a partire dall'entrata in funzione del SIS riformato. Da tale data tutte le decisioni di allontanamento, tutte le espulsioni passate in giudicato e tutti i motivi di queste decisioni dovranno essere registrati in eMAP ed essere trasmessi al SIS, sempreché la persona interessata sia un cittadino di uno Stato terzo e la decisione di allontanamento o l'espulsione sia valevole per l'intero spazio Schengen.

Diversi dati relativi alle espulsioni giungeranno all'eMAP in maniera automatizzata tramite la piattaforma newVOSTRA. Si tratta, nello specifico, delle espulsioni passate in giudicato, delle infrazioni commesse e delle sanzioni. Determinati elementi di eMAP saranno, pertanto, trasmessi tramite VOSTRA e dovranno essere esaminati dalle autorità incaricate di eseguire le espulsioni.

6. Entrata in vigore

Questa circolare entra in vigore il 7 marzo 2023.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Vincenzo Mascioli
Vicedirettore

Copia a:

- Ufficio federale di polizia fedpol, Sistemi di polizia e identificazione e Cooperazione internazionale di polizia
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini USDC
- Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)
- Ufficio SIRENE
- Ausländer- und Passamt (APA) del Principato del Liechtenstein
- Polizia aeroportuale